



Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

LE PROCEDURE PER I RIMBORSI DELLA QUOTA DELLA TARIFFA IDRICA PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE

La pronuncia 8 ottobre 2008 n.335 della Corte Costituzionale, ha sancito, come noto (vedasi precedenti Lettere) l'illegittimità dell'applicazione del canone/quota della tariffa idrica alle utenze non servite dalla depurazione.

La questione è stata poi oggetto di intervento legislativo con l'art.8-sexies del D.L. n.208/2008, come convertito in legge 27 febbraio 2009 n.13. Tale disposizione ha ridefinito i criteri per l'applicazione della quota tariffaria ed indicato gli elementi fondamentali per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione, demandando la fissazione delle modalità applicative ad appositi provvedimenti ministeriali.

Il decreto 30 settembre 2009 (in G.U. 8 febbraio 2010 n.31), ha quindi Individuato i criteri ed i parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta, stabilendo che nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, gli utenti hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa imputata in bolletta al servizio di depurazione; sono interessati dall'applicazione del decreto anche i soggetti allacciati alla pubblica fognatura che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi, ma non i soggetti non allacciati che provvedano autonomamente alla depurazione dei propri scarichi.

E' importante evidenziare che, come d'altronde previsto dall'art.8-sexies citato, per le utenze al servizio delle quali sia stata prevista nei Piani d'ambito o da atti

formali dei competenti organi comunali la realizzazione di impianti di depurazione, dall'importo rimborsabile vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dei medesimi impianti svolte nel periodo oggetto di rimborso.

Gli utenti hanno cioè diritto alla restituzione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non dovuta dedotti gli oneri sopportati dal gestore nel periodo oggetto della richiesta di rimborso e connessi alla realizzazione del programma di temporale delle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, là dove non già contenuto nel Piano d'ambito approvato; possibilità di rimborso differenziate sono stabilite per gli utenti che si trovino in particolari situazioni.

In merito ad una delle questioni fondamentali insorte all'indomani del pronunciamento della Corte, ossia l'individuazione del periodo oggetto di rimborso e quindi del termine quinquennale o decennale di prescrizione, nel provvedimento manca una specifica statuizione. Si osserva che il Ministero, nell'emanare il decreto di cui trattasi, si è limitata ad indicare nelle premesse il riferimento al termine quinquennale ex art. 2948 del Codice Civile, in quanto considerato dalla prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti.

L'importo che i gestori dovranno restituire ad ogni singolo richiedente avente diritto entro il termine di cinque anni dalla data del 1° ottobre 2009, è individuato dall'Autorità d'ambito, verificata la correttezza delle informazioni e delle procedure seguite. L'Autorità d'ambito può disporre la restituzione anche in forma rateizzata e mediante compensazione.

All'individuazione dell'importo da restituire per le gestioni in via diretta provvedono i Comuni, deliberando la restituzione anche in forma rateizzata e mediante compensazione.

I gestori provvedono a restituire agli utenti la quota di tariffa non dovuta attraverso i fondi vincolati previsti dagli artt. 14, n. 36/1994, e 155 del Codice dell'ambiente, qualora non già impiegati. Nei limiti stabiliti dalla legge alle Autorità d'ambito è consentito di individuare le ulteriori risorse finanziarie eventualmente necessarie affinché gli oneri derivanti dall'obbligo di restituzione non rechino pregiudizio alla integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio necessari alla realizzazione del Piano d'ambito approvato. Allo scopo, le Autorità d'ambito possono operare una revisione tariffaria straordinaria.

LE IMPLICAZIONI APPLICATIVE DELLA RICONOSCIUTA NATURA TRIBUTARIA DELLA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.238/2009, che, come noto, ha riconosciuto la natura tributaria della tariffa d'igiene ambientale, stanno emergendo alcune importanti questioni applicative che non trovano, al momento, sicure soluzioni legislative od interpretative.

In particolare, ci si riferisce alle seguenti problematiche:

- l'individuazione della titolarità dell'entrata (l'ente impositore è il Comune, come indicato dalla Corte), considerando gli aspetti legati: alla sua eventuale iscrizione nel bilancio comunale; all'approvazione delle tariffe e del regolamento che ne disciplini l'applicazione;
- l'individuazione del soggetto che applica l'entrata (il soggetto gestore, secondo quanto desumibile dalla citata pronuncia), con particolare riferimento: all'accertamento e riscossione dell'entrata, con i riflessi organizzativi dalle stesse derivanti; ai rapporti con i soggetti gestori, fra cui gli aspetti legati all'applicazione dell'Iva ed alle voci (fra cui dovrebbe essere compresa la stessa Iva) da includere del piano tecnico finanziario sulla base del quale l'ente impositore approva la tariffa applicata;
- i comportamenti dei soggetti gestori in merito all'applicazione dell'Iva nei confronti dell'utenza.

Accedendo ad una impostazione vicina a quanto espresso dalla Corte Costituzionale, si dovrebbe considerare quanto segue:

- iscrizione nel bilancio dell'ente impositore delle entrate da tariffa essendo quale entrata tributaria (sulla quale non graverebbe l'Iva), e della correlata spesa per il corrispettivo (gravato da Iva) del servizio affidato od appaltato al soggetto gestore;
- considerazione dell'Iva pagata sul corrispettivo versato al gestore nella determinazione delle voci rilevanti ai fini della determinazione della tariffa per il 2010;
- definizione di regole applicative dell'entrata tributaria mediante deliberazione avente carattere regolamentare, adottata prima dell'approvazione del bilancio 2010.

Nella materia in oggetto questi possono essere considerati gli elementi più significativi per l'applicazione della tariffa nel 2010, che non trovano, al momento, come sopra evidenziato, sicuri riferimenti legislativi od interpretativi; si evidenzia, peraltro, che la questione è oggetto di alcuni emendamenti proposti all'esame parlamentare in sede di conversione dei decreti cd. "mille proroghe" e "salva enti".

In questo contesto è tuttavia da considerare un intervento giurisprudenziale di rilievo (Commissione Tributaria Regionale Toscana, sentenza 27/13/2010), che sembra non considerare uno degli assunti derivanti dalla pronuncia costituzionale citata, cioè l'inapplicabilità dell'Iva sugli importi da tariffa.

La Commissione tributaria si è infatti espressa nel senso che l'imposta è "dovuta quando un servizio destinato al soddisfacimento di un interesse pubblico sia effettuato in regime d'impresa", e quindi in tutti quei casi in cui l'entrata sia applicata da un soggetto gestore che sia una società commerciale (pubblica o privata). In buona sostanza la Commissione ha ritenuto prevalere l'elemento soggettivo determinato dalla natura giuridica del soggetto che applica l'entrata, e non quello oggettivo riferito alla natura giuridica dell'entrata.

E' una situazione, in effetti, di difficile soluzione, che appare sempre più condizionata ad uno specifico intervento legislativo, seppur non di facile definizione.

Cordiali saluti.

Gennaio 2010